

AREA VALUTAZIONE CONTROLLO E GESTIONE ECONOMICA PARTECIPATE
DELIBERAZIONE N. 6 DEL 30/01/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE ISTITUITO DALL'ART. 1, COMMI DA 816 A 836, DELLA LEGGE N. 160/2019 E APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 23 DEL 11/03/2021 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI, A DECORRERE DALL'ANNO 2023.

Seduta pubblica del 30/01/2023 - prima convocazione

CONSIGLIERI IN CARICA

SALA GIUSEPPE	Sindaco	MONGUZZI CARLO	Consigliere
BUSCEMI ELENA	Presidente	NAHUM DANIELE	"
ALBIANI MICHELE	Consigliere	NOJA LISA	"
ARIENTA ALICE	"	ORSO MAURO	"
BARBERIS FILIPPO	"	OSCOLATI ROBERTA	"
BERNARDO LUCA	"	PACENTE CARMINE	"
BESTETTI MARCO	"	PALMERI MANFREDI	"
BOTTELLI FEDERICO	"	PANTALEO ROSARIO	"
CECCARELLI BRUNO	"	PASTORELLA GIULIA	"
COMAZZI GIANLUCA	"	PEDRONI VALERIO	"
COSTAMAGNA LUCA	"	PISCINA SAMUELE	"
CUCCHIARA FRANCESCA	"	PONTONE MARZIA	"
D'AMICO SIMONETTA	"	RABAIOTTI GABRIELE	"
DE CHIRICO ALESSANDRO	"	RACCA ANNAROSA	"
DE MARCHI DIANA	"	ROCCA FRANCESCO	"
FEDRIGHINI ENRICO	"	ROMANO MONICA	"
FORTE MATTEO	"	SARDONE SILVIA	"
FUMAGALLI MARCO	"	TOSONI NATASCIA	"
GIOVANATI DEBORAH	"	TRUPPO RICCARDO	"
GIUNGI ALESSANDRO	"	TURCO ANGELO	"
GORINI TOMMASO	"	UGUCCIONI BEATRICE	"
MARCORA ENRICO	"	VALCEPINA CHIARA	"
MARRAPODI PIETRO	"	VASILE ANGELICA	"
MASCARETTI ANDREA	"	VERRI ALESSANDRO	"
MAZZEI MARCO	"		"

SCAVUZZO ANNA	Vice Sindaco	A	GRANELLI MARCO	Assessore	A
BERTOLE' LAMBERTO	Assessore	P	MARAN PIERFRANCESCO	"	A
CAPPELLO ALESSIA	"	A	RIVA MARTINA	"	A
CENSI ARIANNA	"	A	ROMANI GAIA	"	AA
CONTE EMMANUEL	"	A	SACCHI TOMMASO	"	A
GRANDI ELENA	"	P	TANCREDI GIANCARLO	"	A

Fatto eseguire l'appello nominale dalla Presidenza, la Presidente Buscemi Elena che assume la presidenza, accerta che risultano assenti all'appello i Consiglieri: Bernardo, Bestetti, Comazzi, De Chirico, Giovanati, Mascaretti, Noja, Orso, Pacente, Palmeri, Pastorella, Piscina, Rocca, Sardone, Valcepina, Vasile, Verri. Partecipa all'adunanza il Vice Segretario Generale del Comune Maria Elisa Borrelli. La Presidente accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta alle ore 16.30.

SZ/at

Iscrizione o.d.g.: n. 4389-2022

I CONVOCAZIONE

La Presidente Buscemi invita il Consiglio a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto, di cui alla proposta di deliberazione che si allega, già notificata ai Consiglieri comunali.

(Sono stati presentati n. 26 emendamenti, di cui 2 respinti, 20 ritirati, 1 trasformato in ordine del giorno e n. 3 approvati e numerati da sub 1) a sub3)).

Omissis

Partecipa il Vicesegretario Generale Vicario Andrea Zuccotti.

(Risultano presenti in Aula i seguenti consiglieri in numero di 28:

Albiani, Barberis, Bottelli, Buscemi, Ceccarelli, Costamagna, Cucchiara, D'Amico, De Chirico, Fedrighini, Fumagalli, Giungi, Gorini, Mazzei, Monguzzi, Nahum, Osculati, Pantaleo, Pedroni, Pontone, Rabaiotti, Racca, Rocca, Romano, Tosoni, Turco, Uguccioni, Verri.

Risultano assenti il Sindaco Giuseppe Sala ed i seguenti Consiglieri in numero di 20:

Arienta, Bernardo, Bestetti, Comazzi, De Marchi, Forte, Giovanati, Marcora, Marrapodi, Mascaretti, Noja, Orso, Pacente, Palmeri, Pastorella, Piscina, Sardone, Truppo, Valcepina, Vasile.

Sono altresì presenti gli assessori Conte, Granelli).

La Presidente Buscemi pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto, nel testo risultante dagli emendamenti approvati.

Al riscontro dei voti (scrutatori i consiglieri Giungi, Cucchiara, Rocca), risulta approvata all'unanimità.

La Presidente Buscemi ne fa la proclamazione.

--

Richiamati gli interventi e le argomentazioni riportati nella registrazione audio/video della seduta di Consiglio comunale ai sensi dell'art. 70 comma 2 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Comunale.

N/4389-2022



TESTO EMENDATO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

AREA VALUTAZIONE CONTROLLO E GESTIONE ECONOMICA PARTECIPATE

Numero proposta: 4389

OGGETTO: MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE ISTITUITO DALL'ART. 1, COMMI DA 816 A 836, DELLA LEGGE N. 160/2019 E APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 23 DEL 11/03/2021 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI, A DECORRERE DALL'ANNO 2023.

ESAMINATA FAVOREVOLMENTE DALLA GIUNTA IN DATA 29/12/2022

NULLA OSTA PER L'INOLTRO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER I SUCCESSIVI ADEMPIMENTI



**DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE
AREA VALUTAZIONI, CONTROLLO E GESTIONE ECONOMICA PARTECIPATE**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO

MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE ISTITUITO DALL'ART. 1, COMMI DA 816 A 836, DELLA LEGGE N. 160/2019 E APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 23 DEL 11/03/2021 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI, A DECORRERE DALL'ANNO 2023.

IL DIRETTORE DELLA
DIREZIONE BILANCIO E
PARTECIPATE

Roberto Colangelo
(firmato digitalmente)

IL DIRETTORE
DELL'AREA VALUTAZIONI,
CONTROLLO E GESTIONE
ECONOMICA PARTECIPATE

Paolo Poggi
(firmato digitalmente)

IL DIRETTORE DELL'AREA
GESTIONE FISCALITA'

Massimiliano Bianchimano
(firmato digitalmente)

IL DIRETTORE DELL'AREA
PUBBLICITA' E OCCUPAZIONE
SUOLO

Nunzio Dragonetti
(firmato digitalmente)

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI - SUAP

Luigi Draisci
(firmato digitalmente)

L'ASSESSORE AL BILANCIO E
PATRIMONIO IMMOBILIARE

Emmanuel Conte
(firmato digitalmente)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- L'art. 1, commi da 816 a 836 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 prevede che, a decorrere dal 2021, i Comuni istituiscano il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. Canone Unico) in sostituzione di varie entrate locali tributarie o patrimoniali. In particolare, nel Comune di Milano il Canone Unico ha sostituito il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap), l'imposta comunale sulla pubblicità (Icp) e il diritto sulle pubbliche affissioni.
- In data 11/03/2021 il Consiglio comunale ha approvato la deliberazione n. 23 avente ad oggetto *“Approvazione del regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale (art. 1, commi da 816 a 836, della legge n. 160/2019) e del canone di concessione dei mercati (art 1, commi da 837 a 845, della legge n. 160/2019). Rettifica della deliberazione del Consiglio Comunale n.74 del 16/12/2020”*;
- In data 26 marzo 2021 la Giunta comunale ha approvato la deliberazione n. 314 avente ad oggetto *“Determinazione delle componenti tariffarie e coefficienti tipologici del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e diffusione dei messaggi pubblicitari e di pubbliche affissioni e mercati comunali e occupazioni temporanee leggere. Decorrenza 1° gennaio 2021”*;
- A seguito della fase di prima applicazione del suddetto Regolamento e dell’esperienza gestionale acquisita, si rende necessario, a decorrere dall’anno 2023, apportare alcune modifiche alla disciplina regolamentare, con esclusivo riferimento all’ambito del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari (art. 1, comma 819, lett. b) della L. n. 160/2019).

Rilevato che:

- le modifiche al Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione dei mercati, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 23/2021 riguardano in particolare:
 - art. 12 – si introduce una maggiore specificazione delle casistiche del cosiddetto “silenzio-rifiuto” in sede di presentazione delle domande di occupazione suolo e diffusione messaggi pubblicitari;

- art. 22 – si introducono ipotesi di immediato ripristino dello stato dei luoghi qualora sussistano particolari esigenze di pericolo e interesse pubblico;
- art. 31 – si specifica, sotto il profilo soggettivo, la fattispecie di esenzione dal canone nel caso di pubbliche affissioni svolte nell’interesse dell’ente per il tramite di soggetto delegato, da esso svolte in via esclusiva.

Le modifiche introdotte nell’allegato A alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23/2021 “Tipologie, limiti, modalità di installazione dei manufatti per la diffusione dei messaggi pubblicitari e Pubbliche Affissioni” riguardano in particolare:

- art. 1 - innalzamento del contingente delle superfici pubblicitarie autorizzabili, in considerazione delle spinte evolutive della città;
- art. 3 comma 7 e 10 - eliminazione dell’obbligo di comunicazione del “cambio messaggio” per impiantistica triennale nel caso di adesione al Codice di Autodisciplina Pubblicitaria da parte degli operatori interessati e abrogazione del comma 10, meramente ripetitivo del comma 5;
- art. 3 comma 12 - introduzione dell’istituto del silenzio assenso sulle proroghe di autorizzazione pubblicitaria relative a impianti triennali;
- art. 3 comma 13 – definizione del termine per presentare le domande di pubblicità su gonfaloni e striscioni;
- art. 3 comma 16 – definizione dei poteri di vigilanza e potestà di intervento del Comune rispetto all’attività contrattuale tra privati, con riguardo alla definizione degli importi a titolo di compartecipazione ai proventi pubblicitari derivanti dallo sfruttamento pubblicitario di cantieri finalizzati a interventi di manutenzione su beni di proprietà dell’ente e introduzione della necessità di esperire una procedura comparativa per la scelta dell’agenzia pubblicitaria;
- artt. 3 comma 17 e 4 comma 2 – semplificazione dei rilasci autorizzativi inerenti alla pubblicità sui ponteggi e sulle cesate nelle more del rinnovo dei sottesi provvedimenti concessori;
- art. 6, comma 1, lettera p – mitigazione del divieto di installazione di impiantistica pubblicitaria connesso alla sussistenza di vincoli architettonici di prossimità;
- art. 10 comma 2 – obbligo di moratoria triennale per le esposizioni pubblicitarie su cantieri afferenti ai medesimi compendi immobiliari, già oggetto di sfruttamento commerciale, in armonia con le nuove disposizioni della Soprintendenza a seguito di Circolare Ministero Cultura n 12 dell’11 marzo 2022;

- art. 11, lettera g – introduzione della possibilità di esporre anche messaggi conto terzi per le edicole;
- art. 13 comma 4 – regolamentazione della segnaletica per le strutture ricettive (c.d. “pre-insegne”);

Premesso che

- la delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 21/02/1994 aveva approvato l’elenco delle vie e piazze di Milano per le quali è prevista una maggiorazione dell’Imposta di Pubblicità del + 150%. Le vie in categoria speciale inserite in tale elenco sono circa 500 e rappresentano meno del 15% del totale delle vie cittadine, laddove il limite massimo cui attribuire la categoria speciale era previsto nella soglia del 35%;
- l’elenco è confluito nell’allegato B) alla delibera del Consiglio Comunale n. 23/2021.

Rilevato che

- appare opportuno definire criteri oggettivi per aggiornare e mantenere aggiornato l’elenco delle vie in categoria speciale, con effetto a partire dall’anno 2023;
- a tale fine, tenuto conto che i quartieri e le vie della città subiscono continue trasformazioni, si intende introdurre due coefficienti di calcolo che esprimano la densità di cittadini residenti/transitanti nelle singole vie, attribuendo una maggiore importanza alle vie ove si concentrano maggiormente le presenze di persone e attività commerciali.

I coefficienti individuati sono così definiti:

- a) COEFFICIENTE RELATIVO ALLA PRESENZA DI CITTADINI RESIDENTI (dati desunti da Anagrafe della popolazione residente) per numero civico peso 1 a 1;
- b) COEFFICIENTE RELATIVO ALLA PRESENZA DI ATTIVITÀ COMMERCIALI (dati dell’Area Attività Commerciali e SUAP ; dati TARI) per numero civico peso 1 a 15 (ipotizzando che un singolo punto di erogazione di servizi commerciali abbia un moltiplicatore di 15).

La Giunta Comunale, una volta stabilito il limite percentuale delle vie in categoria speciale approverà il nuovo elenco delle vie in categoria speciale, utilizzando i coefficienti sopra descritti; fino a tale approvazione continuerà a trovare applicazione l’elenco delle vie in categoria speciale di cui all’allegato B) della delibera di Consiglio Comunale n. 23/2021. Viene altresì confermato il limite massimo del 35% cui attribuire la categoria speciale alle vie di Milano. Restano incluse tra le vie in

categoria speciale tutte le vie attualmente ricomprese nelle categorie speciali e le vie anche parzialmente ricomprese nel Municipio 1 per la loro rilevanza.

Ritenuto che

la tariffa di canone che si applica in concreto ad una specifica esposizione pubblicitaria è la risultante di una tariffa base, individuata per legge (art. 1, commi 826 e 827 della L. n. 160/2019) ma liberamente modificabile dal Comune (comma 817), modulata attraverso l'applicazione di vari coefficienti che consentono di tenere conto p.es. del formato dell'impianto pubblicitario, della sua ubicazione, dell'impatto visivo (impianto luminoso/illuminato), della durata dell'esposizione, ecc. Per quanto riguarda tale ultimo aspetto, occorre altresì premettere che la pubblicità effettuata per un periodo inferiore all'anno solare (comunemente denominata pubblicità temporanea) è soggetta al pagamento del canone con tariffa di base giornaliera, mentre quella che si protrae per l'intero anno solare od oltre (pubblicità permanente) è soggetta a tariffa di base annua;

attualmente il tariffario vigente è il Tariffario 2021, di cui alla Del. C.C. n. 23/2021/Allegato C e Del. G.C. n. 314/2021/Allegato A - Componenti Tariffarie, Tipologiche e Coefficienti moltiplicatori del canone;

si intende pertanto aggiornare il Tariffario 2021 proponendo, in allegato n. 2, il nuovo Tariffario 2023, avente efficacia dal 1° *aprile* 2023, che semplifica il calcolo del canone per i mezzi pubblicitari che occupano spazio pubblico, anche in caso di proiezione al suolo. Attraverso la formula di calcolo indicata in ciascuna delle citate sezioni E) e F), diviene possibile utilizzare un'unica tariffa finale (permanente o temporanea), senza più la necessità di liquidare disgiuntamente il canone con riguardo alla componente pubblicitaria e a quella di occupazione dello spazio pubblico.

Per quanto riguarda la pubblicità permanente, conferma la misura tariffaria annua per la diffusione dei messaggi pubblicitari pari a € 19,63 mq.

Per quanto riguarda la pubblicità temporanea e le pubbliche affissioni:

- allinea la liquidazione del dovuto al numero effettivo di giorni di esposizione. A tale scopo e nel rispetto del principio di invarianza del gettito (comma 817), è stata individuata una nuova tariffa di base di € 0,078 per metro quadrato per ciascun giorno di esposizione pubblicitaria. L'introduzione di tale importo ha altresì reso necessaria la definizione di nuovi coefficienti moltiplicativi per la pubblicità effettuata mediante pubbliche affissioni, al fine di attuare una liquidazione giornaliera per questo tipo di pubblicità;
- introduce un fattore di stagionalità. Partendo dal presupposto che la città di Milano evidenzia flussi di presenza dei cittadini e dei turisti / city users differenti nel corso dei mesi dell'anno,

il coefficiente di stagionalità intende apportare, per la esposizione temporanea, un correttivo stagionale (mensile) al Canone Unico. I coefficienti mensili di stagionalità sono contenuti nell'Allegato 2 sezione F, calcolati in base ai dati della raccolta rifiuti.

Dato atto che

la Giunta Comunale potrà procedere, a partire dall'annualità dal 2024, ad approvare modifiche alla tariffa base del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari di cui all'art. 1, comma 827, della L. n. 160/2019, contenute nel presente allegato 2, secondo i seguenti criteri:

- per la pubblicità temporanea e le pubbliche affissioni, in un range del +/- 20% della nuova tariffa base;
- per la pubblicità permanente, in un range del +/- 20% della nuova tariffa base;
- per i coefficienti moltiplicatori, in un range del +/- 20%.

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. n. 267/2000.

VISTI

- l'art. 1, commi da 816 a 836 della Legge n. 160/2019;
- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;
- gli artt. 42, 49, 151 e 124 del D.Lgs. n. 267/2000;

[...]

[...]

- lo Statuto Comunale.

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri di regolarità tecnica espressi, per quanto di rispettiva competenza, dai Direttori delle Aree: Gestione Fiscalità, Valutazioni, Controllo e Gestione Economica Partecipate e Pubblicità e Occupazione Suolo, e il parere di regolarità contabile espresso dal Direttore dell'Area Gestione Finanziaria che si allegano quale parte integrante al presente provvedimento.

ACQUISITO il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale, che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. n. 74/2012, non necessita parere del Collegio dei Revisori, trattandosi di entrata di natura non tributaria.

DELIBERA

1. di approvare le modifiche alla disciplina regolamentare del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. Canone Unico) contenute nell'allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le modifiche al vigente Tariffario 2021 - Componenti Tariffarie, Tipologiche e Coefficienti moltiplicatori del canone, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 11 marzo 2021 e integrato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 26 marzo 2021, da sostituirsi integralmente con l'allegato 2 al presente provvedimento, costituente parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di dare atto che le modifiche di cui ai punti precedenti si applicano a decorrere dal 1° *aprile* 2023 [...];
4. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta Comunale potrà procedere a partire dall'annualità successiva (dal 2024) ad approvare modifiche alla tariffa base del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari di cui all'art. 1, comma 827, della L. n. 160/2019:
 - Per la pubblicità temporanea e le pubbliche affissioni, in un range del +/- 20% della nuova tariffa base (€ 0,078 per metro quadrato per ciascun giorno di esposizione pubblicitaria)
 - Per la pubblicità permanente, in un range del +/- 20% della nuova tariffa base pari a € 19,63 per metro quadro
 - Per i coefficienti moltiplicatori, in un range del +/- 20%
5. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta Comunale procederà ad aggiornare l'elenco delle vie in Categorie Speciali secondo i criteri descritti in premessa; a partire dal 2024 con deliberazione di Giunta Comunale potranno essere aggiornati i coefficienti moltiplicatori relativi al fattore di stagionalità in base ai dati dell'andamento della raccolta dei rifiuti *con decorrenza dal 1° aprile 2023*.

TESTO EMENDATO

Allegato n. 1 parte integrante alla proposta di deliberazione
di Consiglio Comunale n. 4389 del 19/12/2022
composto da n. 7 pagine.

Il Direttore Area Valutazioni, Controllo e Gestione
Economica Partecipate
Dott. Paolo Poggi
Firmato digitalmente

Il Direttore Area Gestione Fiscalità
Dott. Massimiliano Bianchimano
Firmato digitalmente

Il Direttore Area Pubblicità, Occupazione e Suolo
Dott. Nunzio Dragonetti
Firmato digitalmente

Sinottico

REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE DI CONCESSIONE DEI MERCATI Approvato con deliberazione di CC nr. 23 del 11 marzo 2021	
Sezione 1	
Testo Vigente	Testo proposto
<p>Art. 12 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER OCCUPAZIONE SUOLO E PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI</p> <p><i>(commi da 1 a 4 immo</i> 5. La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al comma precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. La comunicazione dell'Ufficio che informa della sussistenza di causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'attività, senza che nulla sia pervenuto da parte dell'istante in merito alla rimozione o superamento di tale impedimento. <i>comi da 6 a 8 immo</i></p>	<p>Art. 12 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER OCCUPAZIONE SUOLO E PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI</p> <p><i>(commi da 1 a 4 immo</i> 5. La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al comma precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. La comunicazione dell'Ufficio che informa della sussistenza di causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta o il decorso del termine previsto nella richiesta per la produzione di elementi ad eliminazione della causa ostativa, senza che nulla sia pervenuto da parte dell'istante in merito alla rimozione o superamento di tale impedimento, vale quale provvedimento finale di diniego. <i>comi da 6 a 8 immo</i></p>
<p>ART. 22 OCCUPAZIONI ABUSIVE</p> <p><i>(commi da 1 a 4 immo</i> 5. Il Comune ordina al trasgressore la rimozione dei mezzi di occupazione e di diffusione dei messaggi</p>	<p>ART. 22 OCCUPAZIONI ABUSIVE</p> <p><i>(commi da 1 a 4 immo</i> 5. Il Comune ordina al trasgressore la rimozione dei mezzi di occupazione e di diffusione dei messaggi assegnando un termine congruo per provvedervi,</p>

<p>assegnando un termine congruo per provvedervi. In caso di inottemperanza, procede d'ufficio alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata. Il Comune non risponde degli eventuali danni causati ai mezzi di occupazione durante la rimozione. I manufatti rimossi d'ufficio, salvo diverse disposizioni di legge, sono depositati in appositi locali dell'Amministrazione comunale. Su richiesta dell'interessato, da inoltrarsi entro trenta giorni dalla rimozione, il mezzo rimosso potrà essere restituito previo pagamento delle spese sostenute. In mancanza di richiesta entro tale termine e del pagamento del dovuto, il mezzo potrà essere distrutto.</p>	<p>ad eccezione dell'immediata rimozione nei casi in cui ci sia pericolo per l'incolumità e sicurezza pubblica e violazione al decoro e prestigio dei luoghi e dell'opinione pubblica. In caso di inottemperanza, procede d'ufficio alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata. Il Comune non risponde degli eventuali danni causati ai mezzi di occupazione durante la rimozione. I manufatti rimossi d'ufficio, salvo diverse disposizioni di legge, sono depositati in appositi locali dell'Amministrazione comunale. Su richiesta dell'interessato, da inoltrarsi entro trenta giorni dalla rimozione, il mezzo rimosso potrà essere restituito previo pagamento delle spese sostenute. In mancanza di richiesta entro tale termine e del pagamento del dovuto, il mezzo potrà essere distrutto.</p>
<p>ART. 31 ESENZIONI</p> <p>Non sono soggette al pagamento del canone, se debitamente autorizzate:</p> <p><i>(da lett. "a" a lett. "oo" immodificati)</i></p> <p>qq) le pubbliche affissioni relative:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. alle attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio; 2. ai manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi; 3. ai manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza; 4. ai manifesti riguardanti gli adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative; 5. a ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; 	<p>ART. 31 ESENZIONI</p> <p>Non sono soggette al pagamento del canone, se debitamente autorizzate:</p> <p><i>(da lett. "a" a lett. "oo" immodificati)</i></p> <p>qq) le pubbliche affissioni relative:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. alle attività istituzionali del Comune svolte nell'interesse dell'ente, anche per il tramite di soggetto delegato, esposti nell'ambito del proprio territorio; 2. ai manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi; 3. ai manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza; 4. ai manifesti riguardanti gli adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative; 5. a ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

6. ai manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.	6. ai manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.																																				
Tipologie, limiti, modalità di installazione dei manufatti per la diffusione dei messaggi pubblicitari e Pubbliche Affissioni (Del. C.C. n. 23/2021/Allegato A)																																					
Testo Vigente	Testo proposto																																				
<p>Art. 1 – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI SUPERFICIE MASSIMA DI PUBBLICITA' CONSENTITA</p> <p><i>(commi da 1 a 6 immodificati)</i></p> <p>7. Nel Comune di Milano è consentita una superficie complessiva di mq. 220.000 di pubblicità su impianti pubblicitari che abbiano durata triennale di cui il 10% di impianti innovativi ed una superficie di mq. 40.000 di impianti pubblicitari di durata massima trimestrale o altra durata, oltre alla superficie prevista per gli impianti comunali fissi ammontante a mq 28.000.</p> <p>8. L'Amministrazione prevede inoltre ulteriori 20.000 mq. per impianti pubblicitari di Arredo Urbano, già individuati nel PGI o da individuare a seguito di piani o programmi di arredo urbano.</p> <p>9. Le superfici degli impianti collocati in vie e piazze pubbliche a seguito di concessione da parte delle società a partecipazione comunale sono ricomprese nelle superfici complessive indicate nei precedenti commi.</p> <table border="1" data-bbox="188 1384 769 1585"> <thead> <tr> <th>SUDDIVISIONE QUANTITATIVA DEGLI IMPIANTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE</th> <th>Superficie (mq)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Impianti innovativi e tecnologicamente avanzati</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>Altri impianti</td> <td>200.000</td> </tr> <tr> <td>TOTALE IMPIANTI PER PUBBLICITA' TRIENNALE</td> <td>220.000</td> </tr> <tr> <td>Teli pubblicitari</td> <td>25.000</td> </tr> <tr> <td>Altri impianti</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>TOTALE IMPIANTI PER PUBBLICITA' NON SUP. A TRE MESI</td> <td>40.000</td> </tr> <tr> <td>IMPIANTI PUBBLICITARI DI ARREDO URBANO</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>SUPERFICIE PUBBLICHE AFFISSIONI</td> <td>28.000</td> </tr> </tbody> </table>	SUDDIVISIONE QUANTITATIVA DEGLI IMPIANTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE	Superficie (mq)	Impianti innovativi e tecnologicamente avanzati	20.000	Altri impianti	200.000	TOTALE IMPIANTI PER PUBBLICITA' TRIENNALE	220.000	Teli pubblicitari	25.000	Altri impianti	15.000	TOTALE IMPIANTI PER PUBBLICITA' NON SUP. A TRE MESI	40.000	IMPIANTI PUBBLICITARI DI ARREDO URBANO	20.000	SUPERFICIE PUBBLICHE AFFISSIONI	28.000	<p>Art. 1 – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI SUPERFICIE MASSIMA DI PUBBLICITA' CONSENTITA</p> <p><i>(commi da 1 a 6 immodificati)</i></p> <p>7. Nel Comune di Milano è consentita una superficie complessiva di mq. 242.000 di pubblicità su impianti pubblicitari che abbiano durata triennale di cui il 10% di impianti innovativi ed una superficie di mq. 48.000 di impianti pubblicitari di durata massima trimestrale o altra durata, oltre alla superficie prevista per gli impianti comunali fissi ammontante a mq 33.600.</p> <p>8. L'Amministrazione prevede inoltre ulteriori 24.000 mq. per impianti pubblicitari di Arredo Urbano, già individuati nel PGI o da individuare a seguito di piani o programmi di arredo urbano.</p> <p>9. Le superfici degli impianti collocati in vie e piazze pubbliche a seguito di concessione da parte delle società a partecipazione comunale sono ricomprese nelle superfici complessive indicate nei precedenti commi.</p> <table border="1" data-bbox="813 1384 1426 1585"> <thead> <tr> <th>SUDDIVISIONE QUANTITATIVA DEGLI IMPIANTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE</th> <th>Superficie (mq)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Impianti innovativi e tecnologicamente avanzati</td> <td>22.000</td> </tr> <tr> <td>Altri impianti</td> <td>220.000</td> </tr> <tr> <td>TOTALE IMPIANTI PER PUBBLICITA' TRIENNALE</td> <td>242.000</td> </tr> <tr> <td>Teli pubblicitari</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>Altri impianti</td> <td>18.000</td> </tr> <tr> <td>TOTALE IMPIANTI PER PUBBLICITA' NON SUP. A TRE MESI</td> <td>48.000</td> </tr> <tr> <td>IMPIANTI PUBBLICITARI DI ARREDO URBANO</td> <td>24.000</td> </tr> <tr> <td>SUPERFICIE PUBBLICHE AFFISSIONI</td> <td>33.600</td> </tr> </tbody> </table> <p>10. Le superfici complessive di impianti pubblicitari potranno essere aumentate in caso di eventi di particolare rilevanza internazionale deliberata dalla Giunta Comunale.</p>	SUDDIVISIONE QUANTITATIVA DEGLI IMPIANTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE	Superficie (mq)	Impianti innovativi e tecnologicamente avanzati	22.000	Altri impianti	220.000	TOTALE IMPIANTI PER PUBBLICITA' TRIENNALE	242.000	Teli pubblicitari	30.000	Altri impianti	18.000	TOTALE IMPIANTI PER PUBBLICITA' NON SUP. A TRE MESI	48.000	IMPIANTI PUBBLICITARI DI ARREDO URBANO	24.000	SUPERFICIE PUBBLICHE AFFISSIONI	33.600
SUDDIVISIONE QUANTITATIVA DEGLI IMPIANTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE	Superficie (mq)																																				
Impianti innovativi e tecnologicamente avanzati	20.000																																				
Altri impianti	200.000																																				
TOTALE IMPIANTI PER PUBBLICITA' TRIENNALE	220.000																																				
Teli pubblicitari	25.000																																				
Altri impianti	15.000																																				
TOTALE IMPIANTI PER PUBBLICITA' NON SUP. A TRE MESI	40.000																																				
IMPIANTI PUBBLICITARI DI ARREDO URBANO	20.000																																				
SUPERFICIE PUBBLICHE AFFISSIONI	28.000																																				
SUDDIVISIONE QUANTITATIVA DEGLI IMPIANTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE	Superficie (mq)																																				
Impianti innovativi e tecnologicamente avanzati	22.000																																				
Altri impianti	220.000																																				
TOTALE IMPIANTI PER PUBBLICITA' TRIENNALE	242.000																																				
Teli pubblicitari	30.000																																				
Altri impianti	18.000																																				
TOTALE IMPIANTI PER PUBBLICITA' NON SUP. A TRE MESI	48.000																																				
IMPIANTI PUBBLICITARI DI ARREDO URBANO	24.000																																				
SUPERFICIE PUBBLICHE AFFISSIONI	33.600																																				
<p>Art. 3 – CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE</p> <p><i>(commi da 1 a 6 immodificati)</i></p> <p>7. La variazione del messaggio pubblicitario ove non cambino la titolarità, l'ubicazione, la superficie esposta o la tipologia, deve essere comunicata in carta semplice all'Amministrazione allegando la documentazione richiesta.</p>	<p>Art. 3 – CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE</p> <p><i>(commi da 1 a 6 immodificati)</i></p> <p>7. La variazione del messaggio pubblicitario ove non cambino la titolarità, l'ubicazione, la superficie esposta o la tipologia, deve essere comunicata all'amministrazione comunale, con l'eccezione dell'impiantistica triennale nel caso di adesione al</p>																																				

<p>8. <i>(immodificato)</i> 9. <i>(immodificato)</i> 10. L'autorizzazione e/o concessione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati. 11. <i>(immodificato)</i> 12. I termini di conclusione del procedimento per il rilascio della autorizzazione e/o concessione sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30 (trenta) giorni per la pubblicità non superiore a tre mesi; • 90 (novanta) giorni per tutte le altre tipologie di impianto. <p>È escluso in ogni caso il rilascio dell'autorizzazione per l'infruttuoso decorso del termine.</p> <p>I termini per la conclusione del procedimento decorrono dalla data di ricevimento della domanda corredata dalla documentazione prescritta. La richiesta di ulteriore documentazione o chiarimenti sospende i termini.</p> <p>Dalla presentazione della documentazione integrativa o dei chiarimenti riprenderà la decorrenza del termine per concludere il procedimento. Le domande saranno respinte qualora l'interessato non fornisca l'integrazione richiesta entro il termine concesso. Nel caso in cui si renda necessario acquisire il provvedimento in deroga al divieto di cui agli artt. 49 e 153 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio il termine di cui sopra decorre dalla acquisizione di tale provvedimento. I termini per la concessione dell'autorizzazione sono raddoppiati nelle ipotesi di impianti innovativi, di arredo urbano e di quelli previsti dal successivo articolo 16).</p> <p>13. Per quanto riguarda i gonfaloni e gli striscioni le domande dovranno essere presentate tra il sessantesimo e il quindicesimo giorno antecedente la data richiesta per l'esposizione.</p>	<p>Codice di Autodisciplina Pubblicitaria da parte degli operatori interessati.</p> <p>8. <i>(immodificato)</i> 9. <i>(immodificato)</i> 10. ABROGATO</p> <p>11. <i>(immodificato)</i> 12. I termini di conclusione del procedimento per il rilascio della autorizzazione e/o concessione sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30 (trenta) giorni per la pubblicità non superiore a tre mesi; • 90 (novanta) giorni per tutte le altre tipologie di impianto. <p>È escluso in ogni caso il rilascio delle autorizzazioni per l'infruttuoso decorso del termine, fatti salvi i rinnovi di quelle triennali, a condizioni espositive invariate e sulla scorta del constatato versamento di tutti i canoni dovuti. In tal caso l'autorizzazione dovrà intendersi implicitamente rilasciata decorsi 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, con l'eccezione degli impianti innovativi, per i quali il termine è ampliato a 180 giorni.</p> <p>I termini per la conclusione del procedimento decorrono dalla data di ricevimento della domanda corredata dalla documentazione prescritta. La richiesta di ulteriore documentazione o chiarimenti sospende i termini.</p> <p>Dalla presentazione della documentazione integrativa o dei chiarimenti riprenderà la decorrenza del termine per concludere il procedimento. Le domande saranno respinte qualora l'interessato non fornisca l'integrazione richiesta entro il termine concesso. Nel caso in cui si renda necessario acquisire il provvedimento in deroga al divieto di cui agli artt. 49 e 153 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio il termine di cui sopra decorre dalla acquisizione di tale provvedimento. I termini per la concessione dell'autorizzazione sono raddoppiati nelle ipotesi di impianti innovativi, di arredo urbano e di quelli previsti dal successivo articolo 16).</p> <p>13. Per quanto riguarda i gonfaloni e gli striscioni, le domande dovranno essere presentate tra il sessantesimo e il quindicesimo giorno antecedente la data richiesta per l'esposizione, laddove il primo termine dovrà intendersi decorrente dalle ore 9.00 del mattino del giorno di riferimento.</p>
---	---

<p>Per le istanze presentate al di fuori di tali termini il periodo di esposizione decorre dalla data di rilascio dell'autorizzazione.</p> <p>14. <i>(immodificato)</i></p> <p>15. <i>(immodificato)</i></p> <p>16. In caso di rilascio di autorizzazione e/o concessione per la diffusione pubblicitaria presso i cantieri a fronte di interventi su terreni, edifici, monumenti e aree comunali in genere, l'utilizzo dello spazio pubblicitario è subordinato alla compartecipazione nella misura del 50% dei proventi derivanti dallo sfruttamento pubblicitario da versare secondo quanto concordato di volta in volta da parte dell'operatore pubblicitario.</p> <p>L'impresa che effettuata i lavori è solidalmente debitrice del provento spettante all'Amministrazione comunale, che potrà anche essere detratto in compensazione dai SAL dei lavori, in caso di inadempimento del soggetto che effettua la pubblicità. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e/o concessione per esposizione pubblicitaria su beni di proprietà del Comune deve essere rilasciato espresso e preventivo nulla osta da parte dell'Amministrazione Comunale.</p> <p>17. La concessione di suolo pubblico per ponteggio e/o cesata è condizione imprescindibile per il rilascio dell'autorizzazione e/o concessione ad effettuare pubblicità. L'autorizzazione e/o concessione pubblicitaria decade qualora la concessione del ponteggio e/o cesata venga meno per qualsiasi motivo.</p>	<p>Per le istanze presentate al di fuori di tali termini il periodo di esposizione decorre dalla data di rilascio dell'autorizzazione.</p> <p>14. <i>(immodificato)</i></p> <p>15. <i>(immodificato)</i></p> <p>16. In caso di rilascio di autorizzazione e/o concessione per la diffusione pubblicitaria presso i cantieri a fronte di interventi su terreni, edifici, monumenti e aree comunali in genere, l'utilizzo dello spazio pubblicitario è subordinato alla compartecipazione nella misura del 50% dei proventi derivanti dallo sfruttamento pubblicitario, il cui importo, da dedursi in contratto tra l'appaltatrice e l'operatore pubblicitario, dovrà essere sottoposto all'amministrazione in via preventiva. La scelta dell'operatore pubblicitario a cura dell'appaltatore dovrà essere espletata previa procedura comparativa.</p> <p>L'impresa che effettua i lavori è solidalmente debitrice del provento spettante all'Amministrazione comunale, che potrà anche essere detratto in compensazione dai SAL dei lavori, in caso di inadempimento del soggetto che effettua la pubblicità. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e/o concessione per esposizione pubblicitaria su beni di proprietà del Comune deve essere rilasciato espresso e preventivo nulla osta da parte dell'Amministrazione Comunale.</p> <p>17. La concessione di suolo pubblico per ponteggio e/o cesata è condizione imprescindibile per il rilascio dell'autorizzazione e/o concessione ad effettuare pubblicità. L'autorizzazione e/o concessione pubblicitaria decade qualora la concessione del ponteggio e/o cesata venga meno per qualsiasi motivo. Nel caso di rinnovo dell'autorizzazione di esposizione pubblicitaria su ponteggio e/o cesata, il messaggio pubblicitario può essere esposto anche nelle more dell'emissione dell'autorizzazione pubblicitaria purché la domanda di rinnovo sia depositata prima della scadenza naturale dell'autorizzazione precedente e ci sia comunque valida concessione in essere di ponteggio e non ci sia morosità per entrambe le occupazioni. Diversamente il messaggio pubblicitario è considerato abusivo a tutti gli effetti di legge.</p>
<p>Art. 4 – INSTALLAZIONE DEL MEZZO PUBBLICITARIO</p> <p>1. <i>(immodificato)</i></p> <p>2. L'installazione di impianti pubblicitari prima della presentazione dell'istanza e/o del rilascio della prescritta autorizzazione comporta l'applicazione</p>	<p>Art. 4 – INSTALLAZIONE DEL MEZZO PUBBLICITARIO</p> <p>1. <i>(immodificato)</i></p> <p>2. L'installazione di impianti pubblicitari prima della presentazione dell'istanza e/o del rilascio della prescritta autorizzazione comporta l'applicazione</p>

<p>delle sanzioni amministrative previste dal Regolamento del Canone, il rigetto della relativa istanza sino all'avvenuta rimozione da parte della ditta interessata dell'impianto indebitamente installato.</p> <p>3. <i>(immodificato)</i></p>	<p>delle sanzioni amministrative previste dal Regolamento del Canone, ad esclusione della fattispecie di cui al precedente articolo 3, comma 17, il rigetto della relativa istanza sino all'avvenuta rimozione da parte della ditta interessata dell'impianto indebitamente installato.</p> <p>3. <i>(immodificato)</i></p>
<p>Art. 6 – LIMITAZIONI E DIVIETI</p> <p>1. L'installazione di impianti pubblicitari è vietata:</p> <p><i>(da lett. "a." a lett. "o." immodificati)</i></p> <p>p. sugli edifici e nei luoghi di interesse storico artistico o in prossimità di essi, ossia posti entro un'area situata ad una distanza inferiore a 50 mt. dal perimetro del bene vincolato, ove non siano previste specifiche zone di rispetto nei provvedimenti statuenti il vincolo e per gli edifici che non occultino la visione del bene sottoposto a vincolo ad altezza d'uomo, ferma restando ogni ulteriore norma più restrittiva da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano e salvo nulla osta della stessa. Inoltre, sono eccezionalmente consentite le esposizioni pubblicitarie relative a manifestazioni culturali, sociali ed istituzionali promosse dal Comune e dagli enti pubblici territoriali, che si svolgano all'interno o nelle immediate adiacenze dell'immobile vincolato;</p> <p><i>(da lett. "q." a lett. "r." immodificati)</i> <i>(da comma 2 a comma 5 immodificati)</i></p>	<p>Art. 6 – LIMITAZIONI E DIVIETI</p> <p>1. L'installazione di impianti pubblicitari è vietata:</p> <p><i>(da lett. "a." a lett. "o." immodificati)</i></p> <p>p. sugli edifici e nei luoghi di interesse storico artistico o in prossimità di essi, ossia posti entro un'area situata ad una distanza inferiore a 50 mt. dal perimetro del bene vincolato, ove non siano previste specifiche zone di rispetto nei provvedimenti statuenti il vincolo, laddove risultino interferenti con la visuale prospettica del bene vincolato, ferma restando ogni ulteriore norma più restrittiva da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano e salvo nulla osta della stessa. Inoltre, sono eccezionalmente consentite le esposizioni pubblicitarie relative a manifestazioni culturali, sociali ed istituzionali promosse dal Comune e dagli enti pubblici territoriali, che si svolgano all'interno o nelle immediate adiacenze dell'immobile vincolato;</p> <p><i>(da lett. "q." a lett. "r." immodificati)</i> <i>(da comma 2 a comma 5 immodificati)</i></p>
<p>Art. 10 – PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER I TELI PUBBLICITARI SU PONTEGGI</p> <p>1. <i>(immodificato)</i></p> <p>2. Non è consentita l'installazione di teli pubblicitari su ponteggi e cesate collocati su immobili, monumenti e fontane su cui siano stati effettuati lavori, con apposizione di pubblicità, nei tre anni antecedenti la nuova istanza.</p> <p>3. <i>(immodificato)</i></p>	<p>Art. 10 – PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER I TELI PUBBLICITARI SU PONTEGGI</p> <p>1. <i>(immodificato)</i></p> <p>2. Non è consentita l'installazione di teli pubblicitari su ponteggi e cesate collocati su immobili, monumenti e fontane su cui siano stati effettuati lavori, con apposizione di pubblicità, nei tre anni antecedenti la nuova istanza, fatte salve eventuali diverse disposizioni della Soprintendenza per quanto concerne gli ambiti soggetti a vincolo architettonico. La disposizione non si applica se i lavori riguardano il medesimo titolo edilizio (Scia, Cila, Permesso di Costruire, ecc.) ancorché i lavori siano eseguiti in lotti funzionali disgiunti e/o da diversi proprietari o titolari di diritti reali sull'immobile succedutisi nel tempo.</p> <p>3. <i>(immodificato)</i></p>

<p>Art 11 – PUBBLICITA VARIA</p> <p><i>(da punto 1 a punto f immodificati)</i></p> <p>g. PUBBLICITA' EFFETTUATA SU VETRINE</p> <p>È consentita l'apposizione di messaggi a contenuto pubblicitario sulle vetrine di negozi a condizione che gli stessi siano inerenti l'attività economica esercitata all'interno di tali locali o che riguardano la promozione di vendite in periodi speciali, cartelli/stendardi di affittasi/vendesi compresi</p> <p><i>(da punto h a punto m immodificati)</i></p>	<p>Art 11 – PUBBLICITA VARIA</p> <p><i>(da punto 1 a punto f immodificati)</i></p> <p>g. PUBBLICITA' EFFETTUATA SU VETRINE ED EDICOLE</p> <p>È consentita l'apposizione di messaggi a contenuto pubblicitario sulle vetrine di negozi a condizione che gli stessi siano inerenti all'attività economica esercitata all'interno di tali locali o che riguardano la promozione di vendite in periodi speciali, cartelli/stendardi di affittasi/vendesi compresi. In parziale deroga a quanto previsto dal piano generale degli impianti all'art 3 punto 1 lettera l, i rotor e gli schermi televisivi di edicole possono trasmettere messaggi pubblicitari in conto terzi previa convenzioni con l'Amministrazione nell'ambito di iniziative di interesse pubblico, sentite le associazioni maggiormente rappresentative della categoria delle edicole.</p> <p><i>(da punto h a punto m immodificati)</i></p>
<p>Art. 13 – MODALITA' DI INSTALLAZIONE DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO LIMITI E DIVIETI</p> <p><i>(commi da 1 a 3 immodificati)</i></p> <p>4. Le insegne su pali sono unicamente ammesse su aree e supporti privati ad un'altezza da terra non superiore a mt. 10 e dovranno mantenere una distanza non inferiore a mt. 0,5 dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina.</p> <p>5. <i>(immodificato)</i></p>	<p>Art. 13 – MODALITA' DI INSTALLAZIONE DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO LIMITI E DIVIETI</p> <p><i>(commi da 1 a 3 immodificati)</i></p> <p>4. Le insegne su pali sono unicamente ammesse su aree e supporti privati ad un'altezza da terra non superiore a mt. 10 e dovranno mantenere una distanza non inferiore a mt. 0,5 dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina. Fanno eccezione le sole preinsegne di cui all'art. 47 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada, con colore di fondo bianco e scritte nere nonché atte a indicare anche nominativamente strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, a condizione che le stesse siano collocate su pali preesistenti o autorizzati ad hoc.</p> <p>5. <i>(immodificato)</i></p>

TESTO EMENDATO

Allegato n. 2 parte integrante alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 4389 del 19/12/2022
composto da n. 16 pagine.

Il Direttore Area Valutazioni, Controllo e Gestione Economica Partecipate
Dott. Paolo Poggi
Firmato digitalmente

Il Direttore Area Gestione Fiscalità
Dott. Massimiliano Bianchimano
Firmato digitalmente

Il Direttore Area Pubblicità, Occupazione e Suolo
Dott. Nunzio Dragonetti
Firmato digitalmente

ALLEGATO 2

CANONE

Componenti Tariffarie, Tipologiche e Coefficienti moltiplicatori del canone

In vigore dal **1° aprile 2023**

A partire dall'anno 2023 sono individuate le seguenti componenti tariffarie e Coefficienti moltiplicatori tipologici del Canone:

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico o privato soggetto ad uso o passaggio pubblico, la misura tariffaria annua è pari a € 75,00 al MQ e per le occupazioni temporanee di suolo pubblico o privato soggetto ad uso o passaggio pubblico la misura tariffaria giornaliera è pari a € 3,72 al MQ
2. Per le occupazioni temporanee relative ai cantieri stradali per la posa e la manutenzione di condutture, cavi e impianti in genere, qualora le stesse siano effettuate mediante avvisi di manomissione entro il limite previsto dall'articolo 8 comma 5 del Regolamento, la tariffa giornaliera per MQ è individuata nella somma pari a € 1,5.
3. Per la diffusione dei messaggi pubblicitari e per le pubbliche affissioni la misura tariffaria annua è pari a € 19,63 al MQ. e per la diffusione dei messaggi pubblicitari e per le pubbliche affissioni temporanee la misura tariffaria giornaliera è pari a € 0,078 al MQ.
4. Per le occupazioni delle aree mercatali di tipo permanente la misura tariffaria base costo mq/ annuo è individuato in € 70,00 e la misura tariffaria base costo mq/giorno per le occupazioni mercatali di tipo temporaneo è pari a € 2,00. (SEZ: II del Regolamento)
5. Ai sensi dell'art. 5) comma 2, del Regolamento SEZ I per l'applicazione del Canone, la maggiorazione per oneri di manutenzione, conseguenti alle occupazioni permanenti realizzate per reti TLC di cablaggio con l'installazione di cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, è stabilita nei seguenti importi:
 - € 26,86 "una tantum" per ogni metro di occupazione realizzato al 31 dicembre di ogni anno, indipendentemente dal nr. di tubi.
 - € 2,07 per ogni metro di occupazione esistente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento del canone. La presente tariffa è riferita ad un complesso standard di sei tubi, ciascuno del diametro di mm. 50; nel caso di utilizzo di un numero diverso di tubi, maggiore o minore di sei, l'importo di tariffa è variato in proporzione, secondo l'importo di € 0,344 per tubo, per metro, per anno. Per tubi di diametro differente da mm. 50, l'importo di tariffa è calcolato in proporzione al rapporto tra i diametri.

A) Coefficienti per occupazioni suolo a carattere permanente

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE MULTIPLICATORE
Dehors, controventature ed altri elementi similari di delimitazione spazi (attività commerciali) in aderenza agli edifici	2,00
Dehors, controventature ed altri elementi similari di delimitazione spazi (attività commerciali) in adiacenza agli edifici	4,00
Occupazioni con tavoli e sedie delimitati da paraventi max 1.50 mt (attività commerciali)	1,50
Tavoli e sedie (attività commerciali)	1,00
Occupazioni con edicole-chioschi e con posteggi di vendita isolati	1,20 chioschi e posteggi di vendita isolati 1,00 per edicole
Occupazioni con posteggi di vendita in aree mercatali e mercati del libero scambio <i>(con esclusione dei posteggi a cui si applica il canone del mercato di cui alla sezione II del Regolamento)</i>	0,34
Distributori di carburanti	0,95
Occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, inclusi gonfiabili	0,50
Occupazioni per attività edilizia e relative aree di stoccaggio materiali	2,00
Occupazioni con ponteggi e/o cesate con sfruttamento pubblicitario	2,00
Occupazioni qualsiasi natura: suolo e soprasuolo (cassonetti portatende) comprese le piazzole antistanti gli alberghi da parte degli albergatori	1,00
Occupazioni qualsiasi natura: sottosuolo (gallerie, sottopassi, strade sotterranee intercapedini, cabine, serbatoi , ecc.)	4,00
Passi carrabili ad uso non commerciale	0,70
Passi carrabili utilizzati per lo svolgimento di attività commerciale	1,30
Posteggi extramercato con banco o altra struttura mobile o con chiosco, adibiti alla vendita di libri usati e riviste usate	0,60
Strutture di rete per la ricarica di veicoli elettrici e ibridi (con almeno 2 stalli)	0,10

B) Coefficienti per occupazioni suolo a carattere temporaneo

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE MULTIPLICATORE
Dehors, controventature ed altri elementi similari di delimitazione spazi (attività commerciali) in aderenza agli edifici	2,00
Dehors, controventature ed altri elementi similari di delimitazione spazi (attività commerciali) in adiacenza agli edifici	4,00
Occupazioni con tavoli e sedie delimitati da paraventi max 1.50 mt (attività commerciali)	1,50
Occupazioni con tavoli e sedie (attività commerciali)	1,00
Occupazioni varie, suolo e soprasuolo comprese le piazzole antistanti gli alberghi da parte degli albergatori	2,00
Occupazioni varie sottosuolo	8,00
Occupazioni di venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono il loro prodotto	0,80
Occupazioni per altre attività di vendita non ricomprese nella tipologia precedente	2,00
Occupazione per attività edilizia, per la <i>posa di gru e simili</i> , e relative aree di stoccaggio materiali	0,40
Occupazione con ponteggi e/o cesate con sfruttamento pubblicitario	0,70
<i>Occupazioni per attività di trasloco e relative aree di stoccaggio materiali</i>	0,20
Occupazioni per manifestazioni politiche, culturali, sportive, realizzate senza attività di vendita, somministrazione o promozione di prodotti commerciali	0,20
<i>Occupazioni, anche di interesse civico, individuate dalla Giunta, feste di via</i>	0,20-0,80
Occupazioni con <i>veicoli</i> di uso privato, <i>ed attività di carico e scarico merci</i>	0,70
Occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, gonfiabili	0,10
<i>Occupazioni attività stagionali</i>	0,55
Attività stagionali con somministrazione in loco esclusiva di cocomeri e angurie	0,25
Occupazione del suolo pubblico per la posa di condutture, cavi ed impianti in genere	0,50
Posteggi extramercato, con banco od altra struttura mobile, adibiti alla vendita di libri e riviste usate	0,70

C) Coefficienti per la diffusione dei messaggi tramite pubbliche affissioni

La misura del canone per la diffusione dei messaggi tramite pubbliche affissioni è definita in fogli cm 70 x 100 e suoi multipli.

<u>PUBBLICHE AFFISSIONI</u>				
COEFF MOLTIPLICATORE				
	CATEGORIA NORMALE		CATEGORIA SPECIALE	
	FOGLIO SINGOLO	MANIFESTI COMPOSTI DA 2 O PIU' FOGLI	FOGLIO SINGOLO	MANIFESTI COMPOSTI DA 2 O PIU' FOGLI
Coeff. Tipologico primi 10 gg	1,86	2,78	4,64	6,95
Coeff. Tipologico giorni succ al 10 gg	1,10	1,67	2,77	4,18
Riduzioni (non si applicano alle maggiorazioni)				
Coeff. Riduzione Onlus, terzo settore			0,5	
Maggiorazioni *				
Coeff. Commissione meno di 50 fogli			0,5	
Coeff. Manifesti da 8 a 12 fogli			0,5	
Coeff. Manifesti oltre 12 fogli			1	
Coeff. Prefissata			1	
Maggiorazioni (applicato alla tariffa complessiva)				
Coeff. Urgenza			1,1	

* Le maggiorazioni nel caso di manifesti affissi in vie in categoria speciale devono essere calcolate sulla base del relativo coefficiente normale.

D) Coefficienti moltiplicatori per la diffusione dei messaggi pubblicitari

Le tariffe si applicano in base agli scaglioni di superficie e la pubblicità temporanea ha durata minima pari a 10 gg.

PUBBLICITÀ ORDINARIA PERMANENTE

ESCLUSE INSEGNE DI ESERCIZIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E DI PRODUZIONE DI BENI O SERVIZI

coeff. rettifica	OPACA cat. NORMALE COEFF. MOLTIPLICATORE	OPACA cat. SPECIALE COEFF. MOLTIPLICATORE	LUMINOSA cat. NORMALE COEFF. MOLTIPLICATORE	LUMINOSA cat. SPECIALE COEFF. MOLTIPLICATORE
fino a 1 mq	1,00	2,50	2,00	3,50
oltre 1 mq e fino a 5 mq	1,50	3,75	3,00	5,25
oltre 5 mq e fino a 8,5 mq	2,25	4,50	3,75	6,00
oltre 8,5 mq	3,00	5,25	4,50	6,75

PUBBLICITÀ ORDINARIA TEMPORANEA

(ESCLUSE INSEGNE DI ESERCIZIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E DI PRODUZIONE DI BENI O SERVIZI)

La pubblicità temporanea può essere richiesta per un periodo minimo di 10 gg ed è parametrata a giorno.

SUPERFICIE	OPACA cat. NORMALE COEFF. MOLTIPLICATORE	OPACA cat. SPECIALE COEFF. MOLTIPLICATORE	LUMINOSA cat. NORMALE COEFF. MOLTIPLICATORE	LUMINOSA cat. SPECIALE COEFF. MOLTIPLICATORE
<u>fino a 1 mq</u>	1,00	2,50	2,00	3,50
<u>oltre 1 mq e fino a 5 mq</u>	1,50	3,75	3,00	5,25
<u>oltre 5 mq e fino a 8,5 mq</u>	2,25	4,50	3,75	6,00
<u>oltre 8,5 mq</u>	3,00	5,25	4,50	6,75

PUBBLICITÀ ORDINARIA INSEGNE DI ESERCIZIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E DI PRODUZIONE DI BENI O SERVIZI

Sono esenti dal canone le insegne di esercizio di superficie complessiva fino a 5 mq comma 833 lettera m. L. 160/2019

SUPERFICIE	OPACA cat. NORMALE COEFF. MOLTIPLICATORE	OPACA cat. SPECIALE COEFF. MOLTIPLICATORE	LUMINOSA cat. NORMALE COEFF. MOLTIPLICATORE	LUMINOSA cat. SPECIALE COEFF. MOLTIPLICATORE
<u>fino a 5 mq</u>	1,00	2,50	2,00	3,50
<u>oltre 5 mq e fino a 8,5 mq</u>	1,50	3,00	2,50	4,00
<u>oltre 8,5 mq</u>	2,00	3,50	3,00	4,50

PUBBLICITÀ VARIA

*** Gli striscioni e le locandine in vetrina hanno durata minima di 10 gg e sono liquidati con tariffa giornaliera.

**** in riferimento alle persone circolanti con cartelli iscrizioni o altri mezzi pubblicitari la durata minima della campagna deve essere considerata pari a 1 giorno

	Categoria normale COEFF. MOLTIPLICATORE	Categoria speciale COEFF. MOLTIPLICATORE
STRISCIONI FINO A 1 MQ ***	20,00	50,00
STRISCIONI OLTRE 1 MQ ***	30,00	74,00
AEROMOBILI	1.270,92	
PALLONI FRENATI	635,46	1.588,65

IN FORMA AMBULANTE mediante distribuzione a mano (anche con veicoli) di manifesti o altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli iscrizioni o altri mezzi pubblicitari**** - LOCANDINE IN VETRINA corsi formativi, spettacoli teatrali ***	52,85	
SONORA CON AMPLIFICATORI O SIMILI	158,55	396,38

PUBBLICITÀ EFFETTUATA SUI VEICOLI ADIBITI AI TRASPORTI DELL'IMPRESA (il canone è calcolato sulla superficie convenzionale di 1 mq/anno per coefficiente moltiplicatore) e per ciascun veicolo			
CATEGORIA	PORTATA inf. 3.000 Kg COEFF. MOLTIPLICATORE	PORTATA sup. 3.000 Kg COEFF. MOLTIPLICATORE	ALTRI COEFF. MOLTIPLICATORE
AUTOVEICOLI	2,53	3,79	
MOTOVEICOLI E ALTRI NON RICOMPRESI NELLA PRECEDENTE CATEGORIA			1,26
VEICOLI CIRCOLANTI CON RIMORCHIO	5,05	7,58	2,53
corresponsione del canone avviene secondo quanto previsto dal comma 825 della Legge 160/2019			

PUBBLICITÀ EFFETTUATA SU VEICOLI
(Vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili)
di uso pubblico o privato

COLLOCAZIONE e SUPERFICIE	OPACA COEFF. MOLTIPLICATORE	LUMINOSA COEFF. MOLTIPLICATORE
INTERNO O ESTERNA fino a 1 mq	1,00	2,00
INTERNO O ESTERNA oltre 1 mq e fino a 5 mq	1,50	3,00
ESTERNA oltre 5 mq e fino a 8,5 mq	2,25	3,75
ESTERNA oltre 8,5 mq	3,00	4,50

La corresponsione del canone avviene secondo quanto previsto dal comma 825 della Legge 160/2019

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI

insegne, pannelli o altre strutture analoghe caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile.

PER CONTO TERZI

	DURATA TEMPORANEA		DURATA ANNUALE	
	cat. NORMALE COEFF.MOLTIPLICATORE	Cat. SPECIALE COEFF.MOLTIPLICATORE	cat. NORMALE COEFF.MOLTIPLICATORE	Cat. SPECIALE COEFF.MOLTIPLICATORE
SUPERFICIE				
Fino a 1 mq	3,367	8,417	3,367	8,417
Oltre 1 mq	5,053	12,632	5,053	12,632

PER CONTO PROPRIO

	cat. NORMALE COEFF.MOLTIPLICATORE	Cat. SPECIALE COEFF.MOLTIPLICATORE	cat. NORMALE COEFF.MOLTIPLICATORE	Cat. SPECIALE COEFF.MOLTIPLICATORE
SUPERFICIE				
Fino a 1 mq	1,683	4,207	1,683	4,207
Oltre 1 mq	2,526	6,315	2,526	6,315

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PROIEZIONI

A mezzo di diapositive o proiezioni cinematografiche effettuate in locali aperti al pubblico

PER GIORNO O FRAZIONE DI GIORNO

il canone è calcolato sulla superficie convenzionale di 1 mq/giorno x gg. x coeff. moltiplicatore relativo al periodo di esposizione

	Cat. NORMALE COEFF. MOLTIPLICATORE	Cat. SPECIALE COEFF. MOLTIPLICATORE
fino a 30 giorni	52,85	132,13
per ogni giorno successivo	26,43	66,06

E) Coefficienti moltiplicatori per la proiezione su suolo pubblico o soggetto ad uso e servitù di pubblico passaggio, dell'esposizione pubblicitaria permanente

Per tali fattispecie il canone deriva dalla seguente formula:

$$CU: Sup \times Tar \times C_{Pubb}$$

Il coefficiente pubblicitario sarà composto:

$$C_{Pubb} = C_{Mol} + (C_{Mic} \times C_{Tip} \times Sup_{Suolo} / Sup \times Tar_{Suolo}/Tar)$$

Nel caso di proiezione su suolo pubblico o soggetto ad uso e servitù di pubblico passaggio.

TIPOLOGIA DI DIFFUSIONE PUBBLICITARIA CARATTERE PERMANENTE	COEFFICIENTE TIPOLOGICO
Diffusione pubblicitaria con manufatti infissi al suolo	14,00
Diffusione pubblicitaria con manufatti appoggiati al suolo	10,00
Diffusione pubblicitaria con manufatti esposti su pareti di edifici	6,00
Diffusione pubblicitaria con altri manufatti	1,80

Legenda:

CU= canone unico

C_{Pubb}= coeff. Pubblicitario

C_{Mol} = Coeff. Moltiplicatore comma D

C_{Mic}= coeff. Microzona

Sup= superficie piana dell'esposizione pubblicitaria

Sup_{Suolo}= superficie pubblicitaria di occupazione-proiezione al suolo

Tar_{Suolo}/Tar = rapporto tra tariffa costo mq/anno e tariffa costo mq/anno occupazione suolo pari a 3,82

C_{Tip} = coeff. tipologico del manufatto espositivo

F) Coefficienti moltiplicatori per la proiezione su suolo pubblico o soggetto ad uso e servitù di pubblico passaggio, dell'esposizione pubblicitaria temporanea

Per tali fattispecie il canone deriva dalla seguente formula:

$$CU = Sup \times Tar_G \times C_{Pubb} \times GG$$

Il coefficiente pubblicitario sarà composto:

$$C_{Pubb} = C_{Stag} \times (C_{Mol} + (C_{Mic} \times C_{Tip} \times C_{Temp} \times Sup_{Suolo} / Sup \times Tar_{GSuolo} / Tar_G))$$

Per la pubblicità inferiore a 21 giorni, il coefficiente pubblicitario sarà composto:

$$C_{Pubb} = C_{Stag} \times (C_{Mol} + ((C_{Mic} + 1) \times C_{Tip} \times C_{Temp} \times Sup_{Suolo} / Sup \times Tar_{GSuolo} / Tar_G))$$

Nel caso di proiezione su suolo pubblico o soggetto ad uso e servitù di pubblico passaggio.

Il coefficiente temporale sarà così definito:

Giorni	coefficiente temporale
<i>Fino a 21 gg</i>	<i>1,80</i>
<i>Da 22 a 32 gg</i>	<i>1,00</i>
<i>Da 33 a 59 gg</i>	<i>0,87</i>
<i>Maggiore 60 gg</i>	<i>0,62</i>

Legenda:

GG = giorni

Tar_G / Tar_{GSuolo} = rapporto tra tariffa costo mq/giorno e tariffa costo mq/giorno occupazione suolo pari a 41,33

C_{Temp} = Coeff. Temporale

C_{Stag} = Coeff. Stagionalità

TIPOLOGIA DI DIFFUSIONE PUBBLICITARIA CARATTERE TEMPORANEO	COEFFICIENTE TIPOLOGICO
Diffusione pubblicitaria con striscioni, gonfaloni e stendardi	0,10
Diffusione pubblicitaria con teli pittorici	3,00
Diffusione pubblicitaria con altri manufatti	0,70

MESI	COEFFICIENTE STAGIONALITA'
gennaio	1,03
febbraio	0,97
marzo	1,01
aprile	0,96
maggio	1,05
giugno	1,03
luglio	1
agosto	0,74
settembre	0,98
ottobre	1,1
novembre	1,08
dicembre	1,05

G) Coefficienti per occupazioni a carattere permanente (aree mercatali)

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE MULTIPLICATORE
Posteggi mercati settimanali scoperti	0,365

H) Coefficienti per occupazioni a carattere temporaneo (aree mercatali)

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE MULTIPLICATORE
Posteggi mercati settimanali scoperti – genere alimentare	1,17
Posteggi mercati settimanali scoperti – genere non alimentare	1,05
	Tariffa giornaliera
Assegnazioni precarie spuntisti (tariffa forfettaria giornaliera)	13,00 Euro

FOGLIO PARERE RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:

MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE ISTITUITO DALL'ART. 1, COMMI DA 816 A 836, DELLA LEGGE N. 160/2019 E APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 23 DEL 11/03/2021 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI, A DECORRERE DALL'ANNO 2023.

Numero progressivo informatico: **4389/2022**

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AREA VALUTAZIONI, CONTROLLO E GESTIONE ECONOMICA PARTECIPATE

Dott. Paolo Poggi

f.to digitalmente

IL DIRETTORE AREA GESTIONE FISCALITA'

Dott. Massimiliano Bianchimano

f.to digitalmente

IL DIRETTORE AREA PUBBLICITA' OCCUPAZIONE E SUOLO

Dott. Nunzio Dragonetti

f.to digitalmente

Firmato digitalmente da NUNZIO DOMENICO PAOLO DRAGONETTI in data 28/12/2022, Massimiliano Bianchimano in data 28/12/2022, POGGI PAOLO FRANCESCO in data 28/12/2022

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO: MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE ISTITUITO DALL'ART. 1, COMMI DA 816 A 836, DELLA LEGGE N. 160/2019 E APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 23 DEL 11/03/2021 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI, A DECORRERE DALL'ANNO 2023.

Numero progressivo informatico: 4389

Direzione Bilancio e Partecipate

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000

Favorevole

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Firmato digitalmente da BRUNA FORNO in data 28/12/2022



SEGRETERIA GENERALE

Oggetto: MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE ISTITUITO DALL'ART. 1, COMMI DA 816 A 836, DELLA LEGGE N. 160/2019 E APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 23 DEL 11/03/2021 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI, A DECORRERE DALL'ANNO 2023.

Proposta n. 4389/2022

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto;

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso sulla proposta di deliberazione in oggetto dai Direttori delle Aree proponenti, da ritenersi assorbente della regolarità amministrativa dell'istruttoria e della relativa conformità a legge, dei passaggi procedurali/istruttori condotti e della documentazione propedeutici alla proposta medesima, nonché della verifica preventiva in merito alla sussistenza dei presupposti legittimanti l'approvazione della proposta medesima;

Visto il parere di regolarità contabile "*favorevole*" espresso dal Ragioniere Generale;

Esprime

PARERE DI LEGITTIMITA' FAVOREVOLE

al provvedimento in argomento.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Maria Elisa Borrelli

Firmato digitalmente da Borrelli Maria Elisa in data 28/12/2022

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. _6_ DEL 30/01/2023

LA PRESIDENTE
Elena Buscemi
Firmato digitalmente

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
Andrea Zuccotti
Firmato digitalmente

Copia della presente deliberazione, verrà affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
Andrea Zuccotti
Firmato digitalmente
